

**PROFESSIONI**

*Le parcelle degli italiani gravati da un extracosto non previsto per i colleghi stranieri*

## **Professionisti puniti in Europa**

***Meno competitivi con l'obbligo del contributo integrativo***

di **Andrea Mascolini**

### **LA SITUAZIONE**

- Dall'1/1/2013 vanno fatturate anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a committenti residenti nella Ue e al di fuori della Ue

- Per i professionisti iscritti agli albi e tenuti alla maggiorazione previdenziale (contributo integrativo del 2, 4 o 5%), l'obbligo contributivo si applica quindi anche alle prestazioni di consulenza extra Ue

- Immedie le ripercussioni negative rispetto ai competitors stranieri non gravate come i professionisti italiani, dal contributo integrativo

Dal 1° gennaio 2013 i professionisti iscritti agli albi che operano all'estero sono meno competitivi; l'obbligo di fatturazione per le operazioni non territoriali comporta infatti anche l'applicazione del contributo integrativo (generalmente del 4%, ma può arrivare anche al 5%) a favore delle rispettive Casse previdenziali; un vero e proprio colpo basso all'internazionalizzazione di professionisti e imprese, che in Italia già scontano gravi difficoltà economiche legate alla contrazione del mercato dei servizi e che quindi cercano di andare all'estero per sopravvivere. È questo l'effetto derivante dall'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013 delle nuove norme comunitarie sul regime Iva (direttiva 2010/45/Ue) che il governo italiano ha prima cercato di recepire con il decreto legge n. 216/2012, mai convertito perché inserito nella legge di stabilità per il 2013 (articolo 1, commi da 324 a 335).

In particolare l'articolo 1, comma 324, lettera d), punto 2, aggiunge un comma 6-bis all'articolo 21 del dpr 633/72, estendendo l'obbligo di emissione della fattura alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle dell'art. 10, nn. da 1 a 4, del dpr 633/72 (si tratta delle attività creditizie, finanziarie e assicurative), rese nei confronti di un committente debitore dell'imposta in un altro stato membro dell'Unione europea, nonché alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto stabilito fuori dell'Ue. L'operazione extraterritoriale verrà quindi calcolata ai fini dell'imponibile Iva del contribuente con effetti molto rilevanti rispetto all'operatività di professionisti iscritti all'albo che si muovono nel settore dei servizi professionali e della consulenza all'estero. In Italia, infatti, le prestazioni professionali rese dagli iscritti ad albi e collegi professionali sono gravate anche dal cosiddetto «contributo integrativo», di natura oggettiva, che si somma, in misura variabile dal 2 % (rari casi), al 4% e addirittura al 5%, al corrispettivo fatturato. La stessa sorte può capitare a una società, laddove tenuta per legge a corrispondere il contributo integrativo alla Cassa di previdenza del professionista iscritto all'albo che opera per la società o di cui quest'ultima si avvale. Questo significa che se, in ipotesi, un architetto si trova a competere in un concorso internazionale all'estero con altri concorrenti stranieri, la sua remunerazione sarà gravata da un vero e proprio extracosto del 4%, visto che la probabilità che il committente gli riconosca il contributo integrativo è sostanzialmente nulla. È evidente quindi l'effetto negativo: il concorrente straniero formulerà un'offerta in gara più competitiva e, quindi, la sola esistenza di una disciplina che ancora l'applicazione del contributo del 4% all'imponibile Iva risulta tale da vanificare in partenza ogni tentativo di internazionalizzazione di professionisti e imprese.